

Commissione trib. reg. Lazio, sez. XIV, sentenza 29 settembre 2010, n. 525

Svolgimento del processo

La presente controversia ha come oggetto un avviso di accertamento in rettifica emesso dalla N. Servizi S.r.l. (concessionario per la riscossione tributi) nei confronti della S.p.A. M. per TARSU, relativamente agli anni d'imposta 2004 e 2005.

Detto avviso si riferiva a posti barca per una superficie di mq. 3.534.

Nel ricorso introduttivo la Società chiedeva l'annullamento dell'avviso per carenza di motivazione, per carenza del presupposto impositivo, per irregolare applicazione delle tariffe e loro commisurazione e per irregolare tassazione delle superfici che avrebbero dovuto essere calcolate in metri lineari.

La C.T. Provinciale di Roma, con sentenza n. 435/04/08, rigettava il ricorso e condannava la società ricorrente al pagamento delle spese processuali (Euro 500,00).

Avverso detta sentenza propone appello la M. S.p.A. che eccepisce la non applicabilità della tassa sui rifiuti solidi urbani da parte del Comune nei confronti dei porti. Secondo la società appellante la gestione dei rifiuti spetterebbe all'autorità portuale.

Eccepisce, inoltre 1) la carenza di motivazione della prima sentenza e dell'avviso di accertamento; 2) che la superficie tassabile viene indicata, nell'avviso, in metri quadrati e non in metri lineari; 3) che il Regolamento comunale esclude dal computo delle superfici "atri, scale, cortili, se scoperti o parzialmente coperti, compresi i portici nonché qualsiasi altra area individuabile quale accessorio o pertinenza dei locali assoggettati a tassa..." (Le superfici - secondo l'appellante - sarebbero di pertinenza di operatori commerciali, distributori di carburanti, centro ittico, cantiere navale e, quindi, appartenerebbero ad attività autonome, separate dalla M. S.p.A. e i gestori delle attività anzidette pagherebbero la TARSU direttamente al Concessionario benché la superficie sulla quale viene svolta l'attività insiste sull'area in concessione al Circolo Nautico).

Motivi della decisione

Questa Commissione ritiene che l'appello della S.p.A. M. sia infondato e vada pertanto respinto.

Per quanto riguarda la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, di cui il contribuente eccepisce la carenza, questo Collegio condivide il prevalente orientamento della Cassazione (e di merito), secondo cui, in tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento e liquidazione, che ha carattere di "*provocatio ad opponendum*", soddisfa l'obbligo della motivazione, ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. n. 633/1972, ogniqualvolta l'Ufficio impositore

abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" e il "quantum": cosa che, nella fattispecie in esame, è avvenuto.

Il contribuente, infatti, non ha ricevuto alcun danno dall'avviso in contestazione, avendo potuto svolgere le sue difese in maniera ampia e completa, nel corso di tutto l'iter processuale, fino a questo grado di giudizio.

In particolare, nel frontespizio dell'avviso viene espressamente indicato che "dalla verifica delle superfici soggette a tassazione per la tassa rifiuti solidi urbani per l'immobile sito in Nettuno, Porto Turistico n. 0, destinazione d'uso/categoria POSTI BARCA, risulta la seguente situazione: superficie denunciata mq. 0 - superficie accertata mq. 3534".

L'avviso in discussione, dunque, indica, in modo chiaro ed esaustivo i presupposti di fatto e di diritto che ne hanno determinato l'emissione. Inoltre, sono state esplicitate le ragioni e gli importi della pretesa impositiva. Nessuna censura può muoversi in ordine all'applicazione e alla commisurazione delle tariffe che risultano in linea con la normativa degli artt. 65 del D.Lgs. n. 507/93, avendo stabilito le tariffe annuali sulla scorta del proprio bilancio tendente al pareggio tra gettito delle entrate e costi dei servizi.

Inoltre ha adottato un Regolamento che prevede 24 categorie di locali e aree soggette a tassazione per le quali sono state indicate specifiche tariffe a seconda della loro tipologia, della dimensione, dell'utilizzo e delle categorie.

Va, al riguardo, ricordato che il Comune di Nettuno ha esercitato la potestà riconosciuta dagli Enti locali, di modificare l'art. 6 del Regolamento Tarsu, stabilendo la tassabilità delle "aree scoperte o parzialmente coperte destinate a POSTI BARCA; per tali aree la tassazione avviene in base ai metri lineari".

Questo Collegio è dell'avviso che, nelle aree per le quali il Comune ha ritenuto di applicare il tributo, sussista concretamente la possibilità di produzione di rifiuti solidi urbani, tenuto conto della notevole estensione della superficie in esame (mq. 3.534) e della notoria circostanza che le imbarcazioni non vengono meno a tale eventualità.

Per quanto, infine, riguarda l'eccezione sui mq/ml, l'Ente impositore ha fornito convincenti argomentazioni sulla correttezza delle proprie misurazioni, avendo identificato per ogni singola banchina facente parte del porto turistico di Nettuno, la lunghezza totale della banchina stessa e il numero dei posti barca ivi previsti, individuando la lunghezza di ogni singolo posto barca e determinando la misura delle imbarcazioni che vi possono ormeggiare. E ha tassato, di conseguenza, unicamente i metri lineari utili, ovvero quelli utilizzabili per l'ormeggio delle imbarcazioni.

Neppure può essere riconosciuta, in favore della parte appellante, la riduzione d'imposta al 50% (come previsto dall'art. 8 del Regolamento comunale, tenuto conto che l'attività nautico portuale svolta dalla M. S.p.A. si realizza durante tutto l'anno, compreso il periodo invernale).

Tanto premesso, va respinto l'appello proposto dalla S.p.A. M. e va confermata la fondatezza e la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato.

Le spese di lite del presente giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio - Sezione 14, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, così dispone: "Respinge l'appello del contribuente e lo condanna al pagamento di Euro 10.000,00 per spese di giudizio, di cui 9.500,00 per onorari, oltre accessori di legge".